

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di capogruppo)

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA, UNISIN

premessso che

- Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha storicamente operato nel business del credito al consumo su due direttrici: «canale captive» (filiali della Banca dei Territori), focalizzato su prestiti personali e «cessione del quinto» (pubblico e pensioni) e «canale extra-captive» tramite una rete di agenti ed intermediari finanziari;
- a fine 2014, coerentemente con le linee strategiche delineate nel Piano d'Impresa del Gruppo 2014 - 2017, il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ha approvato la riorganizzazione del comparto del credito al consumo tramite la scissione del business captive e delle sofferenze di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. (ISPF) in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) con efficacia 1° giugno 2015;
- conseguentemente alle accennate determinazioni strategiche, il business «extra-captive» è rimasto in ISPF, rinominata Accedo S.p.A. (Accedo) e collocata nel perimetro di Capital Light Bank in quanto asset non core;
- da maggio 2016 sono state avviate ulteriori attività tali per cui, alla fine del corrente anno, Accedo non avrà più una rete distributiva e cesserà le erogazioni sia tramite agenti monomandatari che intermediari finanziari;
- per effetto di quanto precede, venendo progressivamente meno la continuità aziendale, è stata prevista ed approvata dagli organi statutariamente competenti la fusione per incorporazione di Accedo in ISP da realizzarsi indicativamente nel corso del primo trimestre 2017, con efficacia contabile e fiscale retroattiva al 1° gennaio 2017;
- Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, con lettera del 12 ottobre 2016 - che qui si dà per integralmente trascritta - ha pertanto provveduto, anche per conto della società incorporata, a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione - ai sensi dell'art. 2112 c.c. - il rapporto di lavoro del Personale appartenente all'azienda incorporata in ISP prosegue senza soluzione di continuità, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso l'incorporante.

In particolare:

- a) in materia di previdenza complementare:
 - ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato dalla sopra descritta fusione mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
 - la continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione riconosciuta al Personale trasferito è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011 o 19 marzo 2014;
- b) in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- c) la società ricevente continuerà ad applicare al Personale incorporato le condizioni agevolate attualmente vigenti presso Accedo, comuni a tutti il Gruppo;
- d) per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 31 marzo 2015 relative al Personale interessato, la Società ricevente subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Accedo fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- e) il Personale incorporato con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà il contratto part time già in essere alla data dell'incorporazione, alle stesse condizioni pattuite;
- f) nei confronti del Personale incorporato sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione.

*** **

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti la fusione per incorporazione di Accedo in ISP.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN